



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III e VII
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Classifica: DGSA.VII/I.6.a.s/2014/37

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Invio per PEC

Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e
Province Autonome
Servizi Veterinari

Agli IZZS

Al Centro di riferimento nazionale per lo
studio e le ricerche sulle encefalopatie
animali e neuropatologie comparate
(CEA)

All'Assessorato alla Agricoltura della
Provincia autonoma di Bolzano
Servizi veterinari

Ai PIF e UVAC

Al Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute

E per conoscenza

ASSALCO
assalco@assalco.it

ASSALZOO
assalzoo@assalzoo.it

AISA FEDERCHIMICA
AISA@federchimica.it

AIA
affarigenerali@pec.aia.it

UNAITALIA
unaitalia@legalmail.it

FNOVI
info@pec.fnovi.it

ANMVI
anmvi@pec.anmvi.it

ASSOGRASSI
assograssi@tin.it

ASSOFERTILIZZANTI
assofertilizzanti@federchimica.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA
FERTILIZZANTI
info@aif-fertilizzanti.org

COLDIRETTI
relazioniesterne@coldiretti.it

OGGETTO: Linee Guida di attuazione del Regolamento (CE) n.999 /2001 come modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

1. PREMESSA

Con il Regolamento (UE) n. 56/2013 sono stati modificati gli allegati I e IV del Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Con la presente si ritiene utile fornire i seguenti elementi di aggiornamento.

L'articolo 7 par.1) del Regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali trasformate (PAT), estendendo tale divieto (paragrafo n.2), anche agli animali da allevamento diversi dai ruminanti, il c.d. **FEED BAN**. Gli animali da compagnia e gli animali da pelliccia non sono soggetti alle regole del FEED BAN.

Tuttavia, nell'allegato IV del suddetto regolamento sono contenute una serie di deroghe a tale divieto, sotto specifiche condizioni, che sono state ampliate tramite la riammissione, dal 1 Giugno 2013, delle PAT ottenute da animali terrestri non ruminanti per l'alimentazione delle specie d'acquacoltura.

Un aspetto imprescindibile, in caso di deroga, è quello di evitare le contaminazioni crociate; pertanto appropriate ed efficaci procedure dovranno essere validate e messe in atto dagli operatori e opportunamente documentate. In particolare, **nel caso del trasporto sfuso deve essere per di più predisposta una adeguata procedura di pulizia che deve essere precedentemente approvata dall'autorità competente locale e documentata.**

Si ricorda con l'occasione, che, fermo restando la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, per gli "impieghi speciali nei mangimi" di cui all'art. 18 del Reg. 1069/2009 previa autorizzazione dell'AC, la produzione di PAT è consentita solo a partire da materiali di categoria 3 di cui all'art.10 - eccetto le lettere n), o) e p) - del reg. (CE) 1069/2009 e che, come indicazione generale, la produzione, la raccolta, il trasporto e l'uso dei prodotti in deroga deve essere effettuato solo in stabilimenti o con attrezzature che non vengono utilizzati per le specie/categorie animali, per le quali l'uso-mangimistico di detti prodotti non è ammesso, al fine di evitare una contaminazione crociata.

Come meglio riportato nei paragrafi seguenti, l'autorità competente locale (Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L) può, a specifiche condizioni, autorizzare gli operatori che agiscono in deroga a quanto sopra.

A completamento del quadro attuale di divieti e deroghe in merito all'uso di proteine animali nell'alimentazione degli animali, occorre richiamare quanto disposto dall'art 11, comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 che vieta la *somministrazione ad animali terrestri di PAT ottenute da animali della stessa specie (cannibalismo)*. Gli animali da pelliccia sono esclusi da tale divieto. Per quanto riguarda, invece, l'alimentazione dei pesci di allevamento, il divieto di cannibalismo è valido solo se le PAT derivano da pesci della stessa specie comunque allevati.

Infine, l'utilizzo di tuberi e radici (materie prime per mangimi), contenenti frammenti ossei, ai sensi della nota diffusa dal Ministero della Salute n. prot. DGSA/XIbis/45054/P/I8da9/1 del 20 dicembre 2005, supportata dall'analisi del rischio effettuata dall'ISS e ribadita dal CReAA e dal CEA, non è consentito.

Fatte queste premesse si rimanda alla tabella in allegato n.1 per un riepilogo del FEED BAN e delle sue deroghe, attualmente in vigore in merito all'utilizzo delle proteine animali in deroga.

2. PRODOTTI DERIVATI DA RUMINANTI

Il presente paragrafo si applica alle materie prime per mangimi e ai mangimi contenenti **prodotti derivati da ruminanti, eccetto:**

- a) Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
- b) Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti.
- c) Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.

Per tali prodotti (es. PAT di ruminante e mangimi che le contengono) sono previste le seguenti disposizioni.

2.1 TRASPORTO SFUSO

E' VIETATO il trasporto sfuso di tali prodotti su mezzi che possono trasportare anche mangimi per altri animali da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia.

In deroga, può essere ammesso il trasporto, in tempi diversi e sullo stesso mezzo, di mangimi per altri animali da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, a condizione che sia stato precedentemente sottoposto ad una procedura di **pulizia documentata e approvata** dall'autorità competente locale. Il trasportatore deve tenere almeno per 2 anni a disposizione dell'autorità competente locale le registrazioni relative alle attività previste da detta procedura.

2.2 PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI

E' VIETATA la produzione di mangimi composti che contengono prodotti derivati da ruminanti in stabilimenti che producono mangimi per altri animali da allevamento, eccetto gli animali da pelliccia.

2.3 USO E IMMAGAZZINAGGIO IN ALLEVAMENTO

E' VIETATO l'uso e lo stoccaggio di prodotti derivati da ruminanti e mangimi che li contengono in allevamenti di animali diversi da quelli da pelliccia.

2.4 ESPORTAZIONE

E' VIETATA l'esportazione di PAT derivate da ruminanti e di mangimi che le contengono ai sensi dell'allegato IV, capitolo V, sezione E del Reg.(CE) 999/2001. A titolo di deroga, tale divieto non si applica ai PET food trasformati, anche in scatola, che contengono PAT di ruminanti come ingrediente, se sono prodotti ed etichettati conformemente alla normativa EU.

3. PRODOTTI DERIVATI DA NON RUMINANTI

3.1 PRODUZIONE ED ETICHETTATURA DI PAT E ALTRI PRODOTTI IN DEROGA DERIVATI DA NON RUMINANTI DESTINATI AD ANIMALI DI ALLEVAMENTO DIVERSI DA QUELLI DA PELLICCIA.

Farina di pesce e mangimi composti che la contengono

Deve essere prodotta in impianti di trasformazione, riconosciuti ai sensi dell'art. 24 lettera a) del regolamento (CE) 1069/2009, che lavorano prodotti di animali acquatici (diversi dai mammiferi marini) e ogni partita deve riportare nella documentazione commerciale o sanitaria e sull'imballaggio la dicitura *"Contiene farina di pesce - da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti"*. Le altre indicazioni previste dal reg. (UE) 142/2011, allegato VIII, Capo II, devono essere riportate per distinguere la provenienza della farina, se ottenuta da pesci allevati o selvatici, in relazione al già citato divieto di cannibalismo.

Fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e mangimi composti che li contengono

Ogni partita deve riportare nella documentazione commerciale o sanitaria e sull'imballaggio la dicitura *"Contiene fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale - da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti"*.

Prodotti sanguigni di NON ruminanti e mangimi composti che li contengono

- A. Il sangue deve provenire da macelli, autorizzati allo scopo dall'autorità competente locale ai sensi del Reg.(CE) 999/2001, dove NON si macellano ruminanti;
- B. Il sangue deve essere trasportato in veicoli e contenitori che NON trasportano sangue di ruminanti;
- C. Il sangue deve essere trasformato in impianti che NON trasformano il sangue dei ruminanti.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente locale può **autorizzare** i macelli dove si effettua anche la macellazione dei ruminanti, nonché l'utilizzo dei mezzi/contenitori utilizzati anche per il trasporto del sangue di ruminanti e gli impianti che trasformano anche il sangue dei ruminanti solo se, **a seguito di una verifica ispettiva in loco, o delle procedura di pulizia dei veicoli e dei contenitori**, ha accertato che i requisiti strutturali, di registrazione, di pulizia e di autocontrollo di cui alla sezione C, capitolo IV dell'allegato IV del Reg. (CE) 999/2001, siano soddisfatti ed idonei ad evitare contaminazioni crociate.

Ogni partita deve riportare nella documentazione commerciale o sanitaria e sull'imballaggio la dicitura *“Contiene prodotti sanguigni - da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”*.

PAT di NON ruminanti e mangimi che le contengono

I sottoprodotti di origine animale (SOA) devono provenire da macelli registrati dall'autorità competente locale ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 o impianti di sezionamento, che non macellano/manipolano carni di ruminanti. Essi devono essere trasportati in veicoli e contenitori che NON trasportano SOA di ruminanti, e devono essere trasformati in impianti che NON trasformano SOA di ruminanti.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente locale può **autorizzare** ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 i macelli dove avviene anche la macellazione dei ruminanti, nonché l'utilizzo dei mezzi/contenitori anche per i SOA di ruminanti e gli impianti che trasformano anche i SOA dei ruminanti solo se **a seguito di una verifica ispettiva in loco, o delle procedura di pulizia dei veicoli e dei contenitori**, ha accertato che i requisiti strutturali, di registrazione, pulizia e di autocontrollo di cui alla sezione D, capitolo IV dell'allegato IV del reg.(CE) 999/2001 siano soddisfatti ed idonei a evitare la contaminazione crociata.

Ogni partita di PAT deve riportare nella documentazione commerciale o sanitaria e sull'imballaggio la dicitura *“Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti - Da non utilizzare per la produzione di mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia»”*.

Ogni partita di mangime composto per acquacoltura contenente tali PAT deve riportare nella documentazione commerciale o sanitaria e sull'imballaggio la dicitura *“Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti - Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”*.

Sostituti del latte contenenti farine di pesce per ruminanti non svezzati

La farina di pesce da utilizzare deve essere conforme a quanto già previsto per la farina di pesce utilizzata per altri animali da allevamento. Ogni partita deve riportare nella documentazione commerciale o

sanitaria e sull'imballaggio la dicitura: *“Contiene farine di pesce — da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”*.

3.2 TRASPORTO SFUSO

Il trasporto sfuso delle **PAT ricavate da NON ruminanti (eccetto le farine di pesce)** e dei mangimi composti che le contengono, è ammesso solo in veicoli e contenitori che trasportano mangimi per animali di acquacoltura, animali da pelliccia o da compagnia.

In deroga, può essere ammesso il trasporto consecutivo di mangimi per altri animali da allevamento NON ruminanti, sullo stesso mezzo, a patto che questo sia stato precedentemente sottoposto ad una procedura di pulizia documentata e approvata dall'autorità competente locale. Il trasportatore deve tenere almeno per 2 anni a disposizione dell'autorità competente locale le registrazioni di detta procedura.

Il trasporto sfuso di **farina di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sfusi** di origine animale e di **prodotti sanguigni sfusi**, derivati da NON ruminanti e mangimi composti che li contengono, deve avvenire su mezzi di trasporto o in contenitori che non sono destinati al trasporto di mangimi per ruminanti.

In deroga, può essere ammesso il trasporto consecutivo di mangimi per ruminanti, sullo stesso mezzo, a patto che questo sia stato precedentemente sottoposto ad una procedura di pulizia documentata e approvata dall'autorità competente locale. Il trasportatore deve tenere almeno per 2 anni a disposizione dell'autorità competente locale le registrazioni di detta procedura.

Per ognuna delle tipologie di prodotti trasportati, il trasportatore deve tenere registrazione dei trasporti a disposizione dell'autorità competente locale per almeno 2 anni.

3.3 PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI

Solo gli stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti possono utilizzare farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico di OA e prodotti sanguigni derivati da non ruminanti. Comunque, tali stabilimenti devono essere appositamente autorizzati ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 dall'autorità competente locale.

L'utilizzo di tali prodotti per autoproduzione di mangimi aziendali non è soggetto ad autorizzazione specifica a patto che siano rispettati tutti i requisiti di cui al punto 3 sezione B, capitolo III dell'allegato IV del Reg. (CE) 999/2001. Si ritiene che la registrazione ai sensi del Reg.(CE) 183/2005 corrisponda alla registrazione prevista in detto punto.

L'autorità competente locale può autorizzare ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 il mangimificio o l'allevamento a produrre anche mangimi per ruminanti solo se, **a seguito di una verifica ispettiva in loco**, ha accertato che i requisiti strutturali, di registrazione e di autocontrollo di cui al punto 2 sezione B,

capitolo III dell'allegato IV del Reg. (CE) 999/2001, sono soddisfatti e idonei a evitare contaminazioni crociate.

Solo gli stabilimenti che producono esclusivamente mangimi per acquacoltura possono utilizzare PAT di animali terrestri NON ruminanti. Comunque, tali stabilimenti devono essere appositamente autorizzati ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 dall'autorità competente locale.

L'utilizzo di PAT di NON ruminanti per autoproduzione di mangimi aziendali per acquacoltura non è soggetta ad autorizzazione specifica a patto che siano rispettati tutti i requisiti di cui al punto d), lettera ii), sezione D, capitolo IV dell'allegato IV del Reg. (CE) 999/2001. Si ritiene che la registrazione ai sensi del Reg.(CE) 183/2005, corrisponda alla registrazione prevista in detto punto.

L' autorità competente locale, può autorizzare ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 il mangimificio o l'allevamento, che producono mangimi per l'acquacoltura, a produrre anche mangimi per altri animali di allevamento diversi da quelli da pelliccia solo se, **a seguito di una verifica ispettiva in loco**, ha accertato che i requisiti strutturali, di registrazione e di autocontrollo di cui al punto d) lettera i) sezione D, capitolo IV del Reg. (CE) 999/2001, sono soddisfatti ed idonei a evitare la contaminazione crociata.

3.4 PRODUZIONE DI SOSTITUTI DEL LATTE PER RUMINANTI NON SVEZZATI

La farina di pesce per l'alimentazione dei ruminanti è ammessa solo nella produzione dei sostituti del latte distribuiti in forma secca, da somministrare previa diluizione come complemento o sostituzione del latte materno. Tali mangimi possono essere prodotti solo in stabilimenti che non producono altri mangimi composti per ruminanti.

L'autorità competente locale può autorizzare ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 lo stabilimento a produrre anche mangimi per ruminanti adulti solo se, **a seguito di una verifica ispettiva in loco**, ha accertato che i requisiti strutturali, di registrazione e di autocontrollo di cui al punto c) sezione E, capitolo IV dell'allegato IV del Reg. (CE) 999/2001, sono soddisfatti ed idonei a evitare la contaminazione crociata.

3.5 USO E IMMAGAZZINAGGIO IN ALLEVAMENTO

Le PAT di non ruminanti (comprese le farine di pesce), il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale e i prodotti sanguigni derivati da non ruminanti non possono essere detenuti o usati in allevamenti ove si trovino specie animali per cui il loro uso non è ammesso. In deroga, l'autorità competente locale può autorizzare ai sensi del Reg.(CE) 999/2001 l'uso e l'immagazzinaggio in allevamento, a condizione che nell'allevamento stesso vengano adottate misure per evitare che tali mangimi composti siano somministrati a una specie animale alla quale non sono destinati.

Nelle aziende che detengono ruminanti sono adottate, inoltre, misure volte a evitare che i **sostituti del latte** contenenti le farine di pesce siano somministrati ai ruminanti diversi dai ruminanti non svezzati.

L'autorità competente locale redige l'elenco delle aziende che utilizzano sostituti del latte contenenti le farine di pesce, mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente condizione specifica.

3.6 IMPORTAZIONE

L'importazione di PAT derivate da non ruminanti (comprese farine di pesce), di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi che li contengono, destinati agli animali di allevamento NON ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, è ammessa solo se gli importatori provvedono affinché ogni partita dei mangimi in questione sia campionata prima della partenza e analizzata prima dell'immissione in libera pratica sul territorio dell'UE, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale di cui all'allegato VI del Regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati.

A tal fine, l'importatore/interessato al carico deve allegare il referto analitico al certificato sanitario della partita nel momento in cui la stessa viene presentata al PIF per i controlli veterinari. Nel referto analitico deve evincersi che le suddette analisi sono state eseguite nel rispetto dei metodi di analisi sopra indicati in un laboratorio accreditato ISO 17025.

3.7 ESPORTAZIONE

L'esportazione di PAT di NON ruminanti e di prodotti che le contengono è soggetta ai requisiti previsti nell'allegato IV, capitolo V, sezione E del Reg.(CE) 999/2001.

Attualmente è autorizzata unicamente a condizione che:

- a) tali prodotti siano destinati ad usi non vietati dall'articolo 7 e dall'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
- b) prima dell'esportazione sia concluso un accordo scritto tra l'Italia, o la Commissione Europea, e l'autorità competente del paese terzo d'importazione, comprensivo anche dei certificati necessari; con tale accordo il paese terzo si impegna a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dall'articolo 7 e dal allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001.

Pertanto non possono essere utilizzati per l'esportazione di detti prodotti certificati emessi *motu proprio* dalle ASL o dalle Autorità regionali.

I punti a) e b) non si applicano alla farina di pesce, ai mangimi composti che contengono unicamente farina di pesce come PAT, ai pet food e ai mangimi composti per animali d'acquacoltura.

Considerate le proposte di modifica, a livello comunitario, dei requisiti sopraelencati, e in particolare la possibilità di rimuovere l'obbligo degli accordi bilaterali, le disposizioni contenute in questo paragrafo

verranno sostituite con quelle contenute nei futuri emendamenti dell'allegato IV, capitolo V, sezione E del Reg.(CE) 999/2001

4. TENUTA DEGLI ELENCHI

Le Regioni e le Province Autonome, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi SINVSA o SINTESI ove applicabile, detengono ed aggiornano gli elenchi:

- a) dei macelli che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
- b) degli impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
- c) dei macelli e dei laboratori di sezionamento che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine animali trasformate conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
- d) degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
- e) degli stabilimenti autorizzati di cui al capitolo III, sezione B, al capitolo IV, sezione D, lettera d) e al capitolo IV, sezione E, lettera c) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
- f) dei preparatori a domicilio che sono stati registrati e operano conformemente alle condizioni stabilite nel capitolo III, sezione B, e nel capitolo IV, sezione D, lettera d) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001.

5. CONTROLLI UFFICIALI E AUTORIZZAZIONI

Nell'autorizzare le deroghe previste dall'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001 e nell'effettuare l'attività di controllo ufficiale, l'autorità competente locale deve verificare che le linee di macellazione, di lavorazione o produttive siano **completamente separate**.

Nel macello autorizzato a fornire sottoprodotti di specie animali NON ruminanti per la produzione di PAT e/o prodotti sanguigni per uso mangimistico, è ammesso l'utilizzo di una **linea comune** con animali ruminanti solo nelle zone per le visite ante mortem e/o per lo stordimento. Anche nel mangimificio è ammesso l'utilizzo di una **linea comune** nella fase di *premiscelazione* di un mangime a cui, nel caso, verrà in seguito aggiunto un prodotto in deroga, a condizione che l'impianto garantisca un flusso unidirezionale dal punto in cui vengono inserite le materie di origine animale non consentite, al fine di evitare una contaminazione della linea a monte.

Tutte le componenti dell'impianto in cui si producono, lavorano, stoccano le materie prime in deroga devono essere collocate in locali separati, interamente delimitate da pareti, con chiusure tali da

impedire che i prodotti destinati anche all'alimentazione di animali per cui tali prodotti non sono ammessi, vengano contaminati.

Particolare attenzione deve essere posta nel valutare la possibile contaminazione dovuta alla vicinanza delle strutture adibite al carico ed allo scarico delle materie prime e dei prodotti finiti sfusi, ad es. fosse di carico/bocchettoni di scarico non coperte e/o adiacenti.

Per ciò che riguarda la procedura di **pulizia dei degli automezzi e/o dei contenitori adibiti al trasporto sfuso**, l'operatore dovrà dimostrare all'autorità competente locale di aver predisposto una procedura documentata atta ad evitare qualsiasi tipo di contaminazione crociata o permanenza di residui contaminanti validata tramite esami analitici di verifica.

Tale procedura dovrà assicurare la rimozione efficace delle proteine animali dalle superfici e contenitori attraverso l'eventuale l'impiego di sostanze secondo le specifiche schede tecniche o altre misure equivalenti.

L'autorità competente locale una volta verificata la procedura, la autorizza in maniera formale. A tal fine gli OSM interessati trasmetteranno alla autorità competente locale tale procedura prima dell'inizio delle attività di trasporto sfuso.

Inoltre, l'autorità competente locale deve verificare che, qualora richiesto dalla norma, l'operatore effettui, nell'ambito delle procedure HACCP, il prelievo e l'analisi di campioni al fine di constatare l'assenza di contaminazione crociata con costituenti di origine animale non autorizzati, con periodicità regolare e basata sull'analisi dei pericoli.

Le fasi più critiche per la contaminazione crociata con costituenti di origine animale non ammessi risultano essere la produzione e il trasporto sfuso delle materie prime. Si fa presente che una contaminazione in queste fasi è capace di causare una non conformità in un elevato numero di mangimi finiti, in cui le materie prime contaminate vengono utilizzate come ingrediente.

Pertanto, in caso di non conformità analitiche ufficiali sui mangimi composti, si raccomanda alle autorità competenti locali di effettuare delle verifiche nello stabilimento, volte a rintracciare l'origine della contaminazione, ad esempio tramite l'esame dei registri di carico e scarico e di produzione, o tramite il prelievo di campioni ufficiali su sospetto dalle materie prime potenzialmente a rischio.

Considerata, inoltre, la tipologia differente degli stabilimenti soggetti a controllo (impianti di macellazione e di trasformazione, trasportatori, mangimifici, allevamenti, laboratori, etc.) si ritiene indispensabile che le Regioni e le Province Autonome sviluppino e applichino, sulla zona di competenza, una procedura operativa atta al coordinamento e alla collaborazione fra i diversi servizi veterinari coinvolti. Tale procedura dovrà definire sia le competenze autorizzative e di tenuta degli elenchi per le diverse categorie di operatori, sia le responsabilità per il controllo ufficiale a livello del servizio veterinario locale. Tenuto, inoltre, conto della dislocazione degli operatori tra Regioni diverse, è indispensabile che le

Autorità regionali e locali promuovano la collaborazione e lo scambio di informazioni, al fine di garantire il rispetto del FEED BAN lungo tutta la filiera.

Si ricorda, infine, che il PNAA-Piano Nazionale Alimentazione Animale prevede specifiche disposizioni per l'ispezione degli OSM e il campionamento dei mangimi nel capitolo 1-BSE; la metodica ufficiale di campionamento ed analisi dei mangimi è prevista dal Reg.(CE) 152/2009.

In caso di riscontro di non conformità analitica per DNA di ruminante, il laboratorio ufficiale informerà contestualmente la ASL e l'autorità competente regionale, nonché il Ministero della Salute.

Una non conformità analitica dovrà necessariamente essere seguita da un'indagine epidemiologica, come previsto dal PNAA, al fine di individuare la causa e l'origine della contaminazione, ad esempio se deriva dalle materie prime utilizzate o dal processo.

In mangimificio sarà fondamentale inoltre verificare la presenza di analoghe contaminazioni nei mangimi a rischio (es. mangimi per ruminanti nei mangimifici multispecie) e valutare l'idoneità e l'adozione di procedure basate sui principi HACCP finalizzate a gestire il pericolo di contaminazioni crociate, da parte dell'OSM.

Considerato il rischio particolare delle fasi di produzione, stoccaggio e trasporto delle materie prime di origine animale, si allega, una tabella riassuntiva dei requisiti per gli operatori e degli obblighi delle autorità competenti in queste specifiche fasi, previsti dal Reg.(CE) 999/2001. (Allegato 2).

6. NOTE CONCLUSIVE

La nota-circolare n. 15849 del 12/09/2011 è sostituita dalla presente circolare, per effetto delle modifiche apportate dal predetto Regolamento (UE) 56/2013.

Fermo restando che ulteriori indicazioni in merito alle procedure per effettuare i controlli ufficiali e rilasciare le autorizzazioni potranno essere formulate dallo Scrivente d'intesa con codeste Regioni e Province autonome, si prega di voler dare la massima diffusione delle presenti indicazioni e garantirne la puntuale applicazione sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dr. Silvio Borrello

IL DIRETTORE GENERALE

*Dr. Giuseppe Ruocco

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993"

Dr.ssa Laura Contu – 06.59946974

email: l.contu@sanita.it

Dr. Marco Collu – 06.59946182

email: m.collu@sanita.it

Dr.ssa Maria Gabriella Perrotta – 06.59946938

email: mg.perrotta@sanita.it

Dr.ssa Tiziana Serraino – 06.59942816

email: t.serraino@sanita.it

RIEPILOGO DEL FEED BAN E RELATIVE DEROGHE

TIPOLOGIE ANIMALI	Animali di allevamento ruminanti	Animali di allevamento ruminanti NON svezzati	Animali di allevamento non ruminanti	Animali di acquacoltura	Animali da pelliccia e da compagnia
MATERIE PRIME IN DEROGA					
Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro*	A	A	A	A	A
Uova e prodotti a base di uova*	A	A	A	A	A
Collagene e gelatina derivati da non ruminanti*	A	A	A	A	A
Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti*	A	A	A	A	A
Sostituti del latte contenenti farine di pesce	NA	A	A	NA	A
Farina di pesce*	N	N	A	A	A
Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di OA*	N	N	A	A	A
Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti*	N	N	A	A	A
Farina di sangue di non ruminante*	N	N	N	A	A
PAT di animali non ruminanti*	N	N	N	A	A
PAT di ruminanti*	N	N	N	N	A

* e mangimi che li contengono

A: ammesso in alimentazione animale

N: NON ammesso in alimentazione animale

NA: non applicabile

Obblighi previsti dal Reg.(CE) 999/01 per gli operatori e le autorità competenti nelle fasi di produzione, stoccaggio e trasporto di alcune materie prime per mangimi di origine animale

Filiera della farina di pesce		
Fase processo	Requisiti per gli operatori	Compiti AC
Produzione di farina di pesce	Impianti adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini Dicitura: “ <i>Contiene farina di pesce-Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti</i> ” su documenti commerciali e certificati sanitari di ogni partita	
Trasporto sfuso di farina di pesce	Su veicoli o in contenitori non utilizzati per mangimi destinati ai ruminanti	
	Trasporto consecutivo di mangimi destinati ai ruminanti con lo stesso mezzo/contenitore Accurata pulizia dei veicoli e/o dei contenitori secondo procedura documentata e approvata dall'AC Conservazione della registrazione della pulizia per 2 anni	Approvazione della procedura di pulizia
Filiera dei prodotti sanguigni derivati da NON ruminanti		
Fase processo	Requisiti per gli operatori	Compiti AC
Macellazione	Macellazione esclusiva di NON ruminanti	Registrazione
	Macellazione di ruminanti e NON: Impianti di macellazione fisicamente separati; Impianti raccolta, conservazione, imballaggio e trasporto sangue, fisicamente separati; Prelievo e analisi campioni sangue di non ruminanti in autocontrollo con frequenza basata sui principi HACCP per verificare l'assenza di proteine derivate da ruminanti (metodo validato)	Ispezione e autorizzazione
Trasporto sangue	Trasporto esclusivo di sangue di NON ruminanti	
	Trasporto consecutivo di sangue di NON ruminanti e ruminanti con lo stesso mezzo/contenitore Accurata pulizia dei veicoli e/o dei contenitori secondo procedura documentata e approvata dall'AC Conservazione della registrazione della pulizia per 2 anni	Approvazione della procedura di pulizia
Trasformazione sangue	Trasformazione esclusiva di sangue di NON ruminanti	
	Trasformazione di sangue di NON ruminanti e ruminanti Sistemi di trasformazione chiusi e fisicamente separati Impianti raccolta, conservazione, imballaggio e trasporto materie prime sfuse e prodotti finiti sfusi di ruminanti e NON ruminanti, fisicamente separati. Processo costante di compensazione tra il sangue in entrata di ruminante e NON e i prodotti sanguigni prodotti (a produzione di prodotti sanguigni di ruminante deve corrispondere l'uso di adeguata quantità di sangue di ruminante) Prelievo e analisi campioni di prodotti sanguigni di non ruminanti in autocontrollo con frequenza basata sui principi HACCP per verificare l'assenza di proteine derivate da ruminanti, secondo le metodiche analitiche del reg.(CE) 152/09 Conservazione dei risultati del campionamento ed analisi per almeno 5 anni a disposizione dell'AC	Ispezione e autorizzazione

Trasporto sfuso di prodotti sanguigni	Trasporto esclusivo su mezzi che non trasportano mangimi per ruminanti. Registrazione del materiale trasportato conservata per almeno 2 anni.	
	Trasporto consecutivo su mezzi che trasportano anche mangimi per ruminanti. Accurata pulizia dei veicoli e/o dei contenitori secondo procedura documentata e approvata dall'AC. Conservazione della registrazione della pulizia per 2 anni Dicitura: <i>“Contiene prodotti sanguigni - Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”</i> su documenti commerciali e certificati sanitari di ogni partita.	Approvazione della procedura di pulizia
Filiera delle PAT (farine di NON ruminanti e farina di sangue di NON ruminanti)		
Fase processo	Requisiti per gli operatori	Compiti AC
Produzione di sottoprodotti (macello o impianto di sezionamento)	Macellazione esclusiva di NON ruminanti. Impianti di sezionamento che non lavorano carni di ruminanti.	Registrazione del macello
	Macellazione di ruminanti e NON: Impianti di macellazione fisicamente separati; Impianti raccolta, conservazione, imballaggio e trasporto sottoprodotti, fisicamente separati; Prelievo e analisi campioni sottoprodotti di non ruminanti in autocontrollo con frequenza basata sui principi HACCP per verificare l'assenza di proteine derivate da ruminanti (metodo validato)	Ispezione e autorizzazione
Trasporto sottoprodotti	Trasporto esclusivo di sottoprodotti di NON ruminanti	
	Trasporto consecutivo di sottoprodotti di NON ruminanti e ruminanti con lo stesso mezzo/contenitore. Accurata pulizia dei veicoli e/o dei contenitori secondo procedura documentata e approvata dall'AC. Conservazione della registrazione della pulizia per 2 anni.	Approvazione della procedura di pulizia
Trasformazione sottoprodotti	Trasformazione esclusiva di sottoprodotti di NON ruminanti	
	Trasformazione di sottoprodotti di NON ruminanti e ruminanti Sistemi di trasformazione chiusi e fisicamente separati Impianti immagazzinaggio e trasporto sottoprodotti e prodotti finiti di ruminanti e NON ruminanti, fisicamente separati. Processo costante di compensazione tra il sangue in entrata di ruminante e NON e i prodotti sanguigni prodotti (a produzione di prodotti sanguigni di ruminante deve corrispondere l'uso di adeguata quantità di sangue di ruminante). Prelievo e analisi campioni di PAT di non ruminanti in autocontrollo con frequenza basata sui principi HACCP per verificare l'assenza di PAT derivate da ruminanti, secondo le metodiche analitiche del reg.(CE) 152/09. Conservazione dei risultati del campionamento ed analisi per almeno 5 anni a disposizione dell'AC.	Ispezione e autorizzazione
Trasporto sfuso di PAT	Trasporto esclusivo su mezzi che trasportano mangimi per acquacoltura. Registrazione del materiale trasportato conservata per almeno 2 anni.	
	Trasporto consecutivo di mangimi destinati ad animali di allevamento NON ruminanti con lo stesso mezzo/contenitore. Accurata pulizia dei veicoli e/o dei contenitori secondo procedura documentata e approvata dall'AC. Conservazione della registrazione della pulizia per 2 anni.	Approvazione della procedura di pulizia